

**ORDINANZA 02/2015**

**CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI IN AREA LATO CITTÀ (LAND SIDE)**

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Regioni Centro

- VISTO il Decreto Legislativo del 25 luglio 1997 n. 250 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto del 30 marzo 1942 n. 327 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (PNS), Ed. 2 del 9 giugno 2015, del Comitato Interministeriale per la sicurezza dei Trasporti aerei e degli Aeroporti (C.I.S.A.);
- VISTO il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada";
- VISTO il Decreto Legislativo del 19 novembre 1997 n. 422, avente per oggetto "Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art. 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59";
- VISTA la Legge Regionale del 4 novembre 1998 (Regione Abruzzo) n. 124, avente per oggetto "Norme urgenti per la istituzione del ruolo di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21/1992.";
- VISTA la Legge del 22 marzo 2012 n. 33, avente per oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";
- CONSIDERATO l'art. 705 del Codice della Navigazione ai sensi del quale il Gestore aeroportuale è il soggetto a cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'Enac, il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali;
- RITENUTO quindi che compete al Gestore aeroportuale l'analisi delle esigenze e delle necessità inerenti alla viabilità delle aree aeroportuali aperte all'uso pubblico, la relativa verifica di rispondenza alle norme del Codice della Strada e la pianificazione ed esecuzione degli opportuni interventi, anche nei casi di urgenza;



- CONSIDERATA la necessità di emanare una Ordinanza che sostituisca la precedente Ordinanza 10/2008, anche in conseguenza di cambiamenti sia infrastrutturali che della viabilità delle aree aperte al pubblico;
- SENTITI gli Enti di Stato interessati e la Società di Gestione dell'Aeroporto d'Abruzzo, S.A.G.A. Spa.

## **ORDINA**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo.

### **Art. 2**

#### **Norme da rispettare per la circolazione nelle aree accessibili al pubblico**

1. Nelle aree aeroportuali adibite alla sosta e alla circolazione dei veicoli, aperte all'uso pubblico, sono applicabili con obbligo di osservanza, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i., contenente norme sul "Nuovo Codice della Strada", salvo quanto diversamente previsto in alcuni articoli della presente Ordinanza.
2. La zona dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo che include le aree regolamentate ed aperte al pubblico è definita *Land Side*.

### **Art. 3**

#### **Senso di marcia**

1. Nel piazzale antistante l'aerostazione l'afflusso e il deflusso dei veicoli da e verso l'aerostazione medesima avvengono in un unico senso di marcia nel rispetto dell'apposita segnaletica verticale ed orizzontale.



**Art. 4**  
**Limiti di velocità**

1. La velocità massima consentita da tenere nell'ambito dell'Aeroporto è di 30 km/h.
2. I conducenti devono sempre comportarsi in modo che, in qualsiasi condizione di tempo e di visibilità, i veicoli non costituiscano pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose nonché causa di disordine e di intralcio alla circolazione.

**Art. 5**  
**Tipologia di segnaletica**

1. In ambito aeroportuale è adottata l'ordinaria segnaletica stradale, conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modificazioni: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".
2. La Società di gestione, S.A.G.A. SpA, ha l'obbligo di verificare la conformità della segnaletica, di cui al precedente comma, a quanto prescritto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione, nonché di provvedere alla realizzazione e alla manutenzione della stessa.
3. La Direzione aeroportuale Regioni Centro, in qualità di organo periferico dell'Enac, recepisce, nella presente Ordinanza, la suddetta segnaletica al fine di attribuirgli forza cogente.

**Art. 6**  
**Rispetto della segnaletica verticale e orizzontale**

1. La circolazione e la sosta nelle aree dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo aperte all'uso pubblico sono disciplinate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, di cui ne forma parte integrante (All. 1).
2. Nell'ambito dell'aeroporto è fatto obbligo di osservare la segnaletica di cui al precedente articolo 3.



## Art. 7

### Classificazione delle aree di sosta

1. Le aree di sosta, delimitanti i parcheggi, sono classificate in base alla seguente segnaletica:

- a. Strisce bianche per i parcheggi a titolo gratuito;
- b. Strisce blu per i parcheggi a titolo oneroso;
- c. Strisce gialle per i parcheggi riservati.

2. Vengono individuate le seguenti aree di sosta come indicate nella planimetria:

- Area aperta al pubblico: l'accesso in detta area è consentito tramite sbarra e la sosta è gratuita per il tempo indicato sulla segnaletica verticale al fine di consentire la salita/discesa dei passeggeri e il carico/scarico dei bagagli.
- Area operatori aeroportuali: l'accesso a tale area è consentito agli operatori aeroportuali in possesso di apposito badge. L'accesso a detta area è gratuito per i dipendenti degli Enti di Stato assegnati alle strutture presenti presso lo scalo:
- Area autonoleggiatori: detta area è distinta dalle altre aree tramite cordoni e recinzioni. L'accesso avviene tramite sbarre e l'assegnazione degli stalli, destinati con carattere di esclusività, è a titolo oneroso. Le società esercenti il servizio di autonoleggio sono tenute a parcheggiare, consegnare e ritirare le autovetture esclusivamente nelle aree di stazionamento date loro in subconcessione dalla Società di gestione, S.A.G.A. SpA.
- Aree riservate agli Enti di Stato: all'interno dell'area aperta al pubblico sono individuati stalli per vetture di servizio/aziendali o appartenenti ai dirigenti/responsabili di struttura degli Enti di Stato, della Società di gestione, S.A.G.A. SpA, e dell'Enav, presenti in aeroporto. L'Enac potrà richiedere alla detta Società di Gestione, a seguito di specifiche e motivate esigenze, l'individuazione di ulteriori stalli.

E' consentita la sosta in dette aree solo ai veicoli muniti di logo identificativo dell'Ente o, in mancanza, muniti di apposito contrassegno apposto sul cruscotto. Il suddetto contrassegno verrà rilasciato dalla Società di gestione, dietro richiesta dell'Ente interessato.



- Area di parcheggio ad accesso libero: area da dove si accede al varco carrabile e la sosta dei veicoli è consentita per un periodo stabilito dalla segnaletica verticale. In detta area sono individuati n. 20 stalli riservati al personale operativo di Enav e n. 2 stalli per il personale incaricato alla sorveglianza del varco carrabile muniti di apposito contrassegno rilasciato dalla Società di gestione.
- Area di parcheggio riservata ai disabili: n. 8 parcheggi riservati alle persone diversamente abili, ubicati davanti all'aerostazione, individuati da apposita segnaletica orizzontale e verticale ed il cui utilizzo è a titolo gratuito.

#### **Art. 8**

#### **Accesso e aree di sosta destinate al servizio TAXI e agli NCC**

1. All'interno delle aree a uso pubblico dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza sia in entrata che in uscita dallo scalo, i titolari di licenza taxi iscritti negli appositi elenchi delle città capoluogo della Regione Abruzzo, delle relative Province e del Comune di S. Giovanni Teatino sul cui territorio insiste parte dello scalo aereo, come stabilito dall'art. 14 del D.Lgs. n.442/97.
2. I TAXI autorizzati, di cui al precedente comma, devono sostare nell'area loro riservata dal Gestore aeroportuale e indicati nella allegata planimetria.
3. I TAXI che effettuano servizio diverso da quello sopraindicato possono sostare di fronte l'aerostazione per il tempo strettamente necessario alle operazioni di discesa passeggeri e scarico bagagli.
4. I veicoli delle imprese di noleggio con conducente (NCC) possono sostare, per il tempo strettamente riservato alle operazioni di salita/discesa dei passeggeri e il carico/scarico dei bagagli, nell'area a loro riservata e indicata da apposita segnaletica orizzontale e verticale come risulta dalla planimetria allegata alla presente Ordinanza.
5. I veicoli indicati nel precedente comma devono esporre un contrassegno idoneo al riconoscimento del mezzo e devono rispettare la normativa vigente in materia di trasporto di persone.





#### **Art.9**

#### **Sosta per carico/scarico forniture, servizi e attività commerciali dell'aeroporto**

1. La sosta per le operazioni di carico e scarico di forniture, dei servizi e delle attività commerciali dell'aeroporto è consentita solo nell'area indicata dall'apposita segnaletica verticale e orizzontale così come riportata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza.
2. La sosta è consentita per il tempo necessario alla procedura di carico e scarico.

#### **Art. 10**

#### **Variazioni temporanee alla circolazione e/o alla sosta**

1. Ogni variazione temporanea alla circolazione e/o alla sosta sulle aree della presente Ordinanza che si rende necessaria a causa di interventi urgenti ed irrinunciabili ai fini della sicurezza operativa sarà coordinata e/o gestita dalla Società di gestione, S.A.G.A. SpA, che provvederà ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione – anche successivamente all'inizio dei lavori nei casi di necessità ed urgenza – alla Direzione aeroportuale Regioni Centro e agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale.
2. In caso di eventi particolari e/o riprese cinematografiche/televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, sarà cura della Società di gestione, S.A.G.A. SpA, provvedere a delimitare, in coerenza alla normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne preventiva comunicazione alla Direzione aeroportuale Regioni Centro e agli Enti di Stato presenti nello scalo.
3. La Società di gestione, S.A.G.A. SpA, dovrà provvedere a ripristinare la situazione ex ante al termine dei lavori o dell'evento.

#### **Art. 11**

#### **Rimozione Forzata**

1. La rimozione forzata degli autoveicoli parcheggiati in divieto di sosta viene disposta dagli organi di Polizia di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.



2. La rimozione potrà avvenire, anche per quei veicoli in sosta vietata la cui presenza pregiudichi la regolarità delle operazioni aeroportuali o causino intralcio o blocco alla regolare circolazione.
3. L'incarico di curare il servizio di rimozione è affidato alla Società di gestione, S.A.G.A. Spa, che potrà provvedervi direttamente o avvalendosi di Imprese/Ditte esterne.
4. Il predetto servizio dovrà essere effettuato con mezzi idonei ed in osservanza a quanto previsto in materia dalla normativa vigente.
5. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, gli organi di Polizia possono disporre la rimozione dei veicoli quando per il loro stato o per altro fondato motivo, si possa ritenere che gli stessi siano stati abbandonati (D.M. 460/99).
6. La Società di gestione, S.A.G.A. Spa, fornirà ai proprietari dei veicoli rimossi le informazioni necessarie per recuperare il proprio mezzo e quelle relative alle spese di rimozione e custodia da corrispondere.

#### **Art. 12**

##### **Sanzioni**

- 1 Il mancato rispetto a quanto stabilito dalla presente Ordinanza costituisce infrazione ed è punita ai sensi del Codice della Strada;
- 2 Nel caso sia ravvisabile un'inosservanza al Codice della Navigazione, il trasgressore sarà punibile ai sensi degli artt. 1161 e 1174 comma 2 del Codice della Navigazione.

#### **Art. 13**

##### **Servizi di Polizia Stradale**

- 1 I servizi di polizia stradale, elencati dall'art. 11 del Codice della Strada, nell'area land side dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo vengono svolti dagli organi competenti a norma dell'art. 12 del Codice della Strada.



**Art. 14**

**Decorrenza**

1. La presente Ordinanza ha decorrenza dal 16/11/2015 ed abroga la precedente Ordinanza n. 10/2008, nonché ogni precedente disposizione in materia.
2. La Società di gestione, S.A.G.A. S.p.A., ha l'obbligo di provvedere ad aggiornare la segnaletica stradale verticale con la marcatura del numero della presente Ordinanza.

**Art. 15**

**Rispetto dell'Ordinanza**

1. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle Norme del Codice della Strada ed alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Pescara 17 NOV. 2015

Il Direttore

Dr.ssa Silvia Ceccarelli